



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

*DIREZIONE CENTRALE
POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE
Settore Lavoro Contrattazione e Relazioni Sindacali*

Roma, 29/03/2016
Prot. 0003235
Com n. 24

Oggetto: Deposito presso la DTL di verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c..

Con nota prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016 e n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi in merito all'espletamento della procedura di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c..

Il Ministero ha precisato che in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, la Direzione Territoriale del Lavoro deve verificare - oltre all'autenticità dell'atto, come espressamente richiesto dall'art. 411, comma 3, c.p.c. - anche il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall'art. 412 ter c.p.c., e il grado di rappresentatività del soggetto sindacale.

A tale proposito si ricorda che i contratti collettivi del sistema Confcommercio prevedono già specifiche procedure in materia, nell'ambito delle quali i soggetti attuatori per parte dei lavoratori posseggono già i requisiti richiamati nelle due note ministeriali, in quanto facenti capo a organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL che disciplinano i rapporti in questione.

Pertanto, per l'utile espletamento dell'attività di deposito dei verbali ex art. 411 c.p.c., è necessario che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle sedi e delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il soggetto sindacale deve dunque risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività.

Il Responsabile
Dott. Guido Lazzarelli